



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLE MARCHE

**Oggetto: direttiva del Conservatore in merito alle procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative.**

Richiamata la propria disposizione n. 175/SG del 16 Ottobre 2020 con cui si sono dettate le prime misure per la unificazione, semplificazione e razionalizzazione dei registri imprese delle Marche e ritenuto di dover procedere in tal senso anche con riguardo alle procedure d'ufficio di seguito descritte;

ATTESO che al fine di preservare la chiarezza e l'ordine e la veridicità del registro delle imprese, nel caso di inerzia delle imprese che hanno cessato di operare, le normative succedutesi nel tempo hanno contemplato varie procedure di cancellazione d'ufficio: in particolare per quanto riguarda le società di persone e le imprese individuali le procedure sono disciplinate dal D.P.R. n. 247 del 2004 mentre per le società di capitali il codice civile, all'articolo 2490, ha previsto un'iniziativa d'ufficio per il caso delle società in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio per tre anni consecutivi;

VISTO che l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato "*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi*" è intervenuto in materia, in parte riformando la normativa citata, in parte integrandola con una nuova fattispecie di cancellazione d'ufficio;

ATTESO che la norma di semplificazione citata interviene sulle procedure ex DPR 247/04 attribuendo la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo di cancellazione al Conservatore e disponendo altresì, per le società di persone, accertamenti sulla eventuale titolarità di beni immobili, mentre per le società di capitali - per le quali l'art. 2490 già prevedeva la competenza del conservatore - il raggio d'azione dell'intervento d'ufficio viene esteso anche a quelle che, pur non formalmente in liquidazione, di fatto non sono più operative, secondo indicatori, oggettivamente verificabili, che non richiedono pertanto l'esercizio di alcuna discrezionalità;

RILEVATO che rimane in capo al Giudice del registro imprese un potere di vigilanza sulle iscrizioni eseguite nel Registro delle Imprese, quale Autorità di seconda istanza: il comma 6 dell'art. 40 citato stabilisce l'obbligo di comunicare ogni determinazione del conservatore agli interessati entro otto giorni, affinché possano eventualmente ricorrere al Giudice del registro delle imprese entro quindici giorni dalla comunicazione (comma 7);

VISTO il comma 8 della norma ai sensi del quale le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio al fine di velocizzare il relativo procedimento;

CONSIDERATO che sebbene nel tempo i cinque uffici provinciali abbiano provveduto ad attivare le varie procedure d'ufficio secondo quanto previsto dalle rispettive norme, ad oggi la situazione rispetto alle posizioni potenzialmente cancellabili in base agli indici ed ai criteri

previsti dalla normativa (secondo l'elaborazione della società di informatica delle camere di commercio Infocamere srl: vd. cruscotto qualità di Infoweb) presenta un quadro numericamente significativo in progressiva definizione;

PRECISATO che per l'estrazione delle società di capitali NON in liquidazione si è utilizzato il criterio attualmente previsto dell'omesso deposito del bilancio di esercizio per 5 anni consecutivi unito ad una o entrambe le seguenti situazioni: omesso aggiornamento capitale sociale in euro ed omesso adeguamento del libro soci. Se infatti si utilizzasse il solo criterio dell'omesso deposito dei bilanci le posizioni cancellabili quasi raddoppierebbero;

PRECISATO altresì che per le società di capitali non in liquidazione l'art. 40 citato prevede una procedura particolare e che, inoltre, da notizie informali, sembra sia in fase di studio una norma di modifica estensiva della platea dei soggetti interessati, per cui è opportuno attendere che si definisca compiutamente il quadro normativo;

CONSIDERATO che l'assoluta maggioranza delle imprese e delle società con indici di cessazione è priva della casella di posta elettronica certificata, nonostante il relativo obbligo di legge, da ultimo ribadito e rafforzato dall'art. 37 del più volte citato D.L. 76/2020 con la previsione di un nuovo termine perentorio per l'adempimento omesso (1° ottobre 2020), la cui violazione integra ora un illecito amministrativo sanzionabile ed impone l'attribuzione d'ufficio di una casella PEC da parte del sistema camerale;

RITENUTO che al fine di evitare inutile dispendio di risorse è opportuno che prima di attivare le procedure di cui al predetto art. 37 si proceda con celerità alla massiva cancellazione d'ufficio delle imprese/società presumibilmente decotte;

VALUTATO che, vista la consistenza dei volumi indicati, la notificazione tradizionale a mezzo raccomandata A/R risulti particolarmente dispendiosa sia in relazione al primo invio che per gli invii successivi in caso di non raro esito negativo, restando addirittura priva di effetti in caso di irreperibilità, e che, pertanto, non trovi giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione (es. L.160/2019 art. 1 c. 591);

RAMMENTATO a tal proposito che l'art. 8 della legge 241/1990 secondo cui: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”* e che tale norma è stata già efficacemente applicata da questo Ente in sede di cancellazione massiva delle PEC;

RITENUTA idonea forma di pubblicità, ai sensi della norma suddetta e visto l'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 (secondo il quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle PP.AA. procedenti), la pubblicazione dei provvedimenti d'ufficio all'albo camerale on line per un lasso di tempo - da un minimo di 30 ad un massimo di 45 gg. - sufficiente a consentire la conoscibilità degli stessi, modalità che, oltre ad un consistente risparmio di risorse permette una significativa riduzione dei tempi procedurali, non dovendosi attendere i termini di recapito e reso della ricevuta particolarmente dilatati in questo periodo di emergenza pandemica;

CONSIDERATO che il DPR 247/04 prevede (art. 2 comma 4 e 3 comma 3) che il titolare dell'impresa individuale o gli amministratori della società di persone abbiano 30 gg. dall'ultima delle comunicazioni effettuate per eccepire la perdurante operatività dell'impresa, mentre l'art. 2490 cc non reca alcuna disciplina in merito;

VALUTATO che il suddetto termine di 30 gg. possa trovare applicazione per analogia anche per la procedura dell'art. 2490 cc e che lo stesso debba decorrere dalla scadenza del

termine di pubblicazione all'albo camerale online, salvo che per l'avvio di procedimento per decesso dell'imprenditore nel qual caso può procedersi alla cancellazione al termine della pubblicazione;

VALUTATO altresì che, in aderenza al comma 6 dell'art. 40, il provvedimento conclusivo di cancellazione debba essere pubblicato per almeno 30 gg. all'albo online e che dalla scadenza del termine di pubblicazione decorrano i 15 gg. di legge per l'eventuale ricorso al Giudice del registro imprese;

RITENUTO inoltre che la conoscibilità degli elenchi delle imprese interessate possa essere garantita dalla misura aggiuntiva della stabile pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale in un'apposita sezione denominata "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese" ;

RITENUTO tuttavia che, laddove l'impresa cancellanda risulti dotata di pec valida ed attiva, è opportuno procedere anche con l'invio alla pec medesima;

RILEVATO che la società in house Infocamere scpa, secondo le indicazioni condivise dal sistema camerale, ha elaborato e reso disponibili strumenti e servizi appositi per supportare le Camere nell'iter di istruttoria e di cancellazione massiva descritto, in particolare Infocamere provvederà:

- ad aprire un protocollo d'ufficio su ogni singola posizione per la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione, che riporta anche la causale dell'avvio;
- ad evadere il protocollo così creato una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione: si sottolinea che l'estinzione della società conseguente alla cancellazione si avrà nel momento in cui l'evento risulterà iscritto nel registro elettronico.

ATTESO che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica d'ufficio (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

CONSIDERATO da ultimo che stante la complessità e delicatezza nonché i connessi carichi di lavoro la stessa Unioncamere ha preannunciato alcune linee organizzative di sistema per affrontare in modo organico e unitario l'adempimento, prevedendo di mettere a disposizione criteri di individuazione delle imprese da cancellare e metodologie standard di comunicazione attraverso la pubblicazione nell'Albo Camerale, l'elaborazione di servizi informatici per eseguire operazioni massive ed anche l'attivazione a richiesta di specifici "Team di lavoro" per le attività di back office;

RITENUTO che nelle more di quanto sopra sia comunque opportuno adottare il presente atto di indirizzo interno per assicurare il trattamento unitario ed uniforme almeno nei Registri Imprese delle Marche;

CONSIDERATO infine che tra le imprese/società da cancellare d'ufficio il Conservatore, con disposizione del 04.07.2019, ha previsto anche le società per le quali è stato emesso decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 comma 1 numeri 3 e 4, ma il curatore non si è attivato ai sensi di legge, nonché le imprese individuali con fallimento chiuso, per le quali la legge fallimentare non contiene alcuna norma specifica.

RITENUTO che si possa procedere alla cancellazione delle suddette imprese con cadenza semestrale, mediante l'inserimento d'ufficio della cancellazione e comunque in modo che siano ampiamente decorsi i termini per eventuali impugnazioni del decreto di chiusura, salvo eventuali cancellazioni disposte direttamente dal tribunale contestualmente a quest'ultimo;

DISPONE

- di procedere alla pubblicazione per quarantacinque (45) gg. della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex D.P.R. n. 247/2004 ed ex art. 2490 cod.civ. nell'Albo camerale on line con allegato l'elenco delle imprese di volta in volta destinatarie della comunicazione;
- di comunicare l'avvio anche alla pec dell'impresa qualora valida ed attiva;
- di dare pubblicità dell'avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa;
- di comunicare all'ufficio Diritto annuale e all'Albo delle imprese artigiane competente l'elenco delle posizioni per cui si è dato avvio al procedimento di cancellazione;
- di adottare - decorso il termine di 45 gg dalla scadenza dell'affissione - provvedimento motivato di cancellazione del Conservatore del R.I., da pubblicare in Albo camerale per i successivi trenta (30) giorni, delle posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento e/o per le quali non sia stata accertata la titolarità di beni immobili ai sensi dell'art. 40 comma 1 DL 76/2020 ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura;
- di comunicare il provvedimento anche alla pec dell'impresa qualora valida ed attiva;
- di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
- di pubblicare stabilmente sia la comunicazione di avvio del procedimento e l'annesso elenco, sia il provvedimento di cancellazione e il relativo elenco in un'apposita sezione del sito istituzionale titolata "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese" ;
- di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
- di comunicare gli elenchi delle imprese cancellate d'ufficio agli Enti della comunicazione unica secondo gli accordi presi a livello nazionale da Unioncamere;
- di cancellare d'ufficio con cadenza semestrale, in caso di mancata opposizione e comunque ove non abbiano provveduto i soggetti obbligati, le imprese individuali e le società con fallimento chiuso ai sensi dell'art. 118 comma 1 numeri 3 e 4 L.F.;
- di riservarsi di modificare la presente disposizione in caso di intervenute modifiche legislative, regolamentari e/o organizzative;
- di inviare la presente disposizione al Giudice del registro imprese.

IL CONSERVATORE  
(Dott. Fabrizio Schiavoni)